



COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno

AREA 1 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

DISCIPLINARE DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE

ALLEGATO 1 "DTC" AL REGOLAMENTO EDILIZIO

SOSTITUISCE L'ALLEGATO 1 "RTC" REGOLAMENTO DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/09/2022

Luglio 2023

SOMMARIO

TITOLO I° - DIRETTIVE E SPECIFICHE.....	4
CAPO I° – DIRETTIVE GENERALI.....	4
Art. 1 – Definizioni e specifiche generali.....	4
CAPO II° – ELEMENTI ARCHITETTONICI.....	4
Art. 2 – Specifiche generali degli elementi architettonici.....	4
2.1. Schema di copertura.....	4
2.2. Costruzione e struttura portante verticale.....	5
2.3. Manto di copertura.....	5
2.4. Grondaie e discendenti.....	6
2.5. Aggetti di gronda.....	6
2.6. Facciate.....	6
2.7. Infissi e serramenti.....	7
TITOLO II° - COSTRUZIONI FISSE COSTITUENTI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO.....	8
CAPO I° – COSTRUZIONI URBANE.....	8
Art. 3 – Definizioni di edificio e di manufatto fisso.....	8
Art. 4 – Edifici urbani.....	8
Art. 5 – Edificio urbano residenziale.....	9
Art. 6 – Edificio urbano ricettivo.....	9
Art. 7 – Edificio urbano artigianale.....	9
Art. 8 – Manufatti fissi.....	10
Art. 9 – Deposito, magazzino.....	10
Art. 10 – Volume tecnico.....	10
Art. 11 – Tettoia per parcheggi.....	11
Art. 12 – Gazebo.....	11
Art. 13 – Forno a legna.....	12
Art. 14 – Canile pertinenza di edificio.....	12
CAPO II° – COSTRUZIONI RURALI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO.....	13
Art. 15 – Definizione di costruzioni rurali.....	13
Art. 16 – Edifici rurali.....	13
Art. 17 – Casa rurale.....	13
Art. 18 – Annesso agricolo.....	14
Art. 19 – Manufatti fissi aziendali.....	14
Art. 20 – Silo.....	15
Art. 21 – Tettoia.....	15
Art. 22 – Serra fissa.....	15
Art. 23 – Manufatto prefabbricato.....	15
Art. 24 – Struttura a tunnel.....	16
CAPO III° – MANUFATTI DI SOGGETTI DIVERSI DALL’IMPRENDITORE AGRICOLO.....	16
Art. 25 – Definizioni e specifiche.....	16
Art. 26 – Annesso agricolo amatoriale.....	16
Art. 27 – Canile per l’attività cinotecnica.....	17
Art. 28 – Manufatto per il ricovero di animali domestici.....	18
TITOLO III° - COSTRUZIONI PRECARIE NON COSTITUENTI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO.....	19
CAPO I° – DIRETTIVE GENERALI.....	19
Art. 29 – Definizioni e specifiche generali.....	19
CAPO II° – MANUFATTI PERTINENZIALI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA.....	19
Art. 30 – Pergolato.....	20
Art. 31 – Altra struttura ombreggiante.....	20
Art. 32 – Gazebo.....	21
Art. 33 – Capanno.....	21
Art. 34 – Tettoia per parcheggio.....	22
CAPO III° – MANUFATTI NON PERTINENZIALI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA.....	23
Art. 35 – Canile per l’attività venatoria.....	23

Art. 36 – Tettoia per ricovero mezzi ed attrezzature.....	24
Art. 37 – Capanno per ricovero mezzi ed attrezzature.....	24
TITOLO IV° - AREE ESTERNE AGLI EDIFICI, EDIFICI ESISTENTI.....	25
CAPO I° - AREE ESTERNE AGLI EDIFICI.....	25
Art. 38 – Sistemazioni delle aree esterne agli edifici.....	25
1. Viabilità di accesso.....	25
2. Spazi esterni, giardini e cortili.....	26
3. Parcheggi aperti.....	27
4. Accessori e arredi.....	27
5. Impianti di servizio.....	28
Art. 39 - Edifici esistenti di preminente interesse culturale, ambientale e paesaggistico.....	28
Art. 40 – Edifici esistenti.....	29
1. Coperture.....	30
2. Facciate.....	30
3. Aperture e infissi esterni.....	31
TABELLE.....	33
TABELLA 1 EDIFICIO URBANO RESIDENZIALE.....	34
TABELLA 2 EDIFICIO URBANO RESIDENZIALE.....	35
TABELLA 3 EDIFICIO URBANO RICETTIVO.....	36
TABELLA 4 EDIFICIO URBANO RICETTIVO.....	37
TABELLA 5 EDIFICIO URBANO ARTIGIANALE.....	38
TABELLA 6 EDIFICIO URBANO ARTIGIANALE.....	39
TABELLA 7 DEPOSITO, MAGAZZINO (manufatto fisso).....	40
TABELLA 8 VOLUME TECNICO (manufatto fisso).....	41
TABELLA 9 TETTOIA PER PARCHEGGI (manufatto fisso).....	42
TABELLA 10 GAZEBO (manufatto fisso).....	43
TABELLA 11 FORNO A LEGNA (manufatto fisso).....	44
TABELLA 12 CANILE DI PERTINENZA DI EDIFICIO (manufatto fisso).....	45
TABELLA 13 EDIFICIO - CASA RURALE.....	46
TABELLA 14 EDIFICIO - ANNESSO AGRICOLO.....	47
TABELLA 15 TETTOIA (manufatto fisso aziendale).....	48
TABELLA 16 SERRA (manufatto fisso aziendale).....	49
TABELLA 17 MANUFATTO PREFABBRICATO (manufatto fisso aziendale).....	50
TABELLA 18 STRUTTURA A TUNNEL (manufatto fisso aziendale).....	51
TABELLA 19 ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE (manufatto fisso).....	52
TABELLA 20 CANILE PER L'ATTIVITA' CINOTECNICA (manufatto fisso).....	53
TABELLA 21 MANUFATTO PER IL RICOVERO DI ANIMALI DOMESTICI (manufatto fisso).....	54

TITOLO I° - DIRETTIVE E SPECIFICHE

CAPO I° – DIRETTIVE GENERALI

Art. 1 – Definizioni e specifiche generali

1. Negli articoli seguenti, per brevità di scritturazione, sono definiti con le sigle:

- LR: Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 e successive modificazioni e integrazioni;
- Codice del paesaggio: Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni;
- PS: Piano Strutturale vigente;
- PO: Piano Operativo vigente,
- RE: Regolamento Edilizio di cui la presente disciplina ne é parte integrante e sostanziale;
- NTA: Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo;
- ZTO: Zone Territoriali Omogenee del Piano Operativo.

2. Le regole di cui al presente disciplinare, comprensivo delle tabelle in appendice, costituiscono direttive da non disattendere, da applicarsi alle progettazioni e alle esecuzioni delle opere e degli interventi così come meglio definiti agli articoli 14 e 15 delle NTA del PO.

3. Le regole d’uso e d’intervento nonché la classificazione del patrimonio edilizio esistente fa riferimento a quanto definito sull’argomento dal PO all’articolo 12 delle NTA.

4. Fatto salvo quanto definito dalla LR e dal PO, tanto per l’introduzione di nuovi tipi edilizi che per le modifiche di quelli esistenti, dovranno essere rispettate le istruzioni seguenti con specifico riguardo ai seguenti aspetti edilizi:

- materiali;
- tecnologie e caratteristiche costruttive;
- colori;
- dimensionamenti e regole tipologiche.

5. Per la disciplina seguente si rimanda alle definizioni del regolamento di cui alla G.R.T. 24 luglio 2018, n. 39/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

CAPO II° – ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 2 – Specifiche generali degli elementi architettonici

2.1. Schema di copertura

La copertura la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione.

La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfo-tipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.

Fatta eccezione per i volumi tecnici interrati o interrati in parte, sono vietate le coperture piane, sono ammesse solo coperture inclinate. Può essere ammessa la realizzazione di coperture piane esclusivamente all’interno del territorio rurale, e solo per annessi agricoli.

La copertura “a capanna” è composta da due falde che convergono in alto lungo una linea di colmo, centrale o non. L’intersezione delle falde con le pareti di testata avviene secondo linee inclinate che delimitano una porzione di muro triangolare detta timpano.

Nella copertura “a leggio” c’è una sola falda e quindi il deflusso dell’acqua avviene lungo una sola superficie. La falda poggia su pareti perimetrali anche poste ad altezze diverse. Rappresentano la matrice di base di tutte le coperture inclinate che sono sempre riconducibili a sommatorie di leggio tra loro giustapposti.

Nella copertura “a padiglione” lo smaltimento delle acque avviene su tutti i lati del poligono di base. La linea di gronda corre lungo tutto il perimetro. Le intersezioni tra falde contigue danno luogo a compluvi o displuvi.

Sulla copertura è ammessa l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e solari termici, a condizione che:

- siano installati in aderenza o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i componenti non modificano la sagoma dell’edificio o del manufatto;
- la superficie complessiva dei pannelli non sia superiore alla superficie della falda del tetto;
- l’eventuale serbatoio di accumulo per impianti termici non sia posto a vista sulla falda del tetto.

2.2. Costruzione e struttura portante verticale

Le murature perimetrali con malta e mattoni di laterizio, di blocchi di laterizio, di calcestruzzo, di argilla, di tufo, quelle di tamponatura a telai in cemento armato, devono sempre essere intonacate. E’ possibile porre a vista quelle eseguite con mattoni in cotto purché eseguite in modo regolare, a strati orizzontali, con gli elementi sfalsati a metà e con intervento completato su tutti i prospetti dell’edificio e su tutti i paramenti verticali.

La muratura in pietra sarà sempre a faccia vista e dovrà essere compiuta rispettando i seguenti criteri e metodi:

- utilizzo di scapoli di pietrame di varie pezzature provenienti da cava siliceo-calcareo tipica del luogo, possibilmente utilizzando la “pietra o marmo rosso di Sassetta”;
- paramento di faccia a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre a conci grossolanamente squadriati distribuiti in modo uniforme sull’intero paramento di facciata, avvalendosi della tecnica ad “opus incertum” (pietre con disposizione casuale nella malta, con facce principali rivolte all'esterno);
- stuccatura dei commenti eseguita con malta precolorata nell’impasto con ossidi che diano colorazioni con tonalità marrone: beige, grano, argilla, cotto, sabbia;
- intervento completato su tutti i prospetti dell’edificio e su tutti i paramenti verticali.

2.3. Manto di copertura

Il manto di copertura rappresenta lo strato esterno delle coperture atto a garantire la tenuta, impermeabile e resistente, tale da rendere l’elemento architettonico un riparo dagli agenti atmosferici esterni.

Le tipologie del manto, riguardo ai materiali impiegati, sono:

a) coppi e tegole in cotto “alla romana”:

disposizione di tegole piane sormontate da coppi mediante la tecnica detta “maritata”, tipico delle coperture caratterizzanti il centro storico;

b) tegole in cotto alla “portoghese”:

disposizione di tegole uniche simili per aspetto al coppo-tegola, tipico delle coperture caratterizzanti il centro urbano;

b) lastre in rame:

disposizione con lastre piane flessibili da posarsi su superfici continue oppure con elementi relativamente rigidi (lastre grecate, ondulate o simili) da disporsi su supporto discontinuo;

b) tegole fotovoltaiche:

tegole speciali che vengono inserite sulle coperture degli edifici e permettono di assorbire l’energia solare, come un comune modulo fotovoltaico. Per tale tipologia deve essere comunque rispettato il manto

di copertura preesistente e la relativa colorazione, adottando idonee soluzioni in modo da preservare la storicità dei luoghi.

Per la scelta del manto da realizzare dovrà essere posta particolare attenzione alle tipologie dei manti esistenti nella zona dove verrà realizzato o ricostruito il nuovo edificio.

I comignoli e i terminali degli scarichi dei fumi dovranno essere realizzati tenendo conto della scelta costruttiva riferita alle facciate ed al manto di copertura.

2.4. Grondaie e discendenti

Il materiale da privilegiare è il rame.

È ammesso l'utilizzo del p.v.c., della lamiera, dell'alluminio solo se verniciati con colorazioni di tonalità simili al rame che comunque si adattino al colore della facciata.

2.5. Aggetti di gronda

Sono vietati aggetti di gronda con sporgenza dal piano facciata superiore a m. 1,00.

Gli aggetti dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) per le facciate di pietra o mattoni a vista sono adatti:
 - elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto
 - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra
 - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
 - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra
- b) per le facciate intonacate sono adatti:
 - elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto
 - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
 - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata
 - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
- c) per le facciate in tavolato di legno:
 - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno
 - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto

Le lastre lavorate dovranno essere costituite da “pietra o marmo rosso di Sassetta”, da pietra serena grigia, da pietra arenaria gialla.

Riguardo all'aggetto intonato vedere il successivo paragrafo 2.6.

2.6. Facciate

Dovranno presentare un'articolazione con partiture regolari e presentare una prevalenza dei pieni sui vuoti. Dovrà essere escluso il ricorso ad accessi di citazioni stilistiche non giustificate da un'analisi coerente della tradizione locale sassetana e toscana.

La facciata principale potrà essere riconoscibile dall'eventuale presenza di un loggiato entro cui collocare l'ingresso, di un corpo scale, oppure dalla prevalenza di aperture e dal maggior decoro architettonico.

Le aperture dovranno sempre essere allineate e simmetriche tra loro sui diversi piani.

L'altezza delle finestre dovrà essere superiore alla larghezza, come si rileva in quelle tradizionali toscane necessarie per l'uso abitativo. Per usi diversi da quelli abitativi ed in particolare per le funzioni artigianale e agricola sarà applicabile l'opposto cioè larghezza maggiore dell'altezza.

Non sono ammesse scale esterne a sbalzo. Le scale esterne dovranno essere addossate interamente al corpo di fabbrica, poggiare su muro pieno continuo fino a terra, chiuse completamente nella sottostante superficie di gradinatura con un eventuale locale accessorio e di servizio. Le scale potranno essere coperte, dovranno comunque dare su una loggia o ballatoio prima dell'accesso all'interno dell'unità edilizia.

Gli intonaci dovranno essere realizzati mediante formazione di arricciatura e stabilitura di malta bastarda con formazione di velo finale di malta bastarda o di calce ovvero di preparato a base di grassello di calce:

- tirato a fratazzo fine (finitura tipo civile);
- lisciato con mestola (finitura mestolata);
- bucciardato (finitura a buccia di arancia).

Le tinteggiature degli intonaci dovranno avvenire tramite stesa:

- con almeno due mani, eseguita a pennello o rullo di prodotti a base di calce o idropittura;
- di velo finale di malta bastarda o di calce precolorato nell'impasto con ossidi.

Le colorazioni dovranno avere le seguenti tonalità:

- rosa pesca;
- rosa o rosso tipo “pietra o marmo di Sassetta”;
- giallo terra di Siena naturale e bruciata;
- marrone chiaro, beige, grano;
- marrone tipo argilla, cotto, sabbia.

Per le facciate in pietra a vista vedere il precedente punto 2.2.

Le tavole delle facciate in legno non devono essere verniciate con smalti non trasparenti, le venature del legno devono essere evidenti, trattate con essenze naturali trasparenti. Per giustificati motivi il legname può essere trattato con mordenti al naturale di tonalità abete, rovere chiaro, castagno, noce biondo.

Gli architravi, gli stipiti, le soglie, i davanzali, delle aperture dovranno essere realizzati in pietra naturale, legno, mattoni di cotto, pietra artificiale realizzata in conglomerato cementizio precolorato nell'impasto. Questi materiali dovranno sempre essere posti a vista, soprattutto nel caso di facciate in pietra. In caso di facciata intonacata le parti riguardanti gli architravi e gli stipiti, possono essere intonacate come la facciata stessa e eventualmente tinteggiate a calce o idropittura con colorazioni di tonalità diverse ma consone e intonate, come cornice dell'apertura.

Le nuove canalizzazioni per gli scarichi dei fumi (canne fumarie) dovranno essere realizzate esclusivamente in rame e se possibile nelle parti laterali e tergalì degli edifici, comunque non sulle facciate principali visibili dalla pubblica via. Sono sempre vietate le canalizzazioni prefabbricate di cemento a vista e di acciaio inox. Le canne fumarie da porsi in facciata, se non in rame, dovranno essere rivestite con muratura in pietra a faccia vista o in muratura intonacata e tinteggiata con gli stessi materiali e colori utilizzati per la facciata.

2.7. Infissi e serramenti

I nuovi infissi esterni da installare quali in particolare le finestre, le porte-finestre, i portoni, portoncini, i serramenti per l'oscuramento, dovranno a priori essere realizzati nelle forme tradizionali toscane, usualmente a due ante.

E' opportuno che la struttura sia in legno, comunque è consentito anche l'impiego del metallo quale in particolare l'acciaio verniciato e l'alluminio purché preverniciato. E' ammesso il p.v.c. purché preverniciato.

In caso di aperture molto piccole, inferiori a cm.70, sono consentite finestre a una sola anta, per aumentare la luminosità dei vani.

Sono sempre vietate le finestre sulla parte esterna delle aperture a filo facciata.

Gli infissi per l'oscuramento non sono obbligatori, se previsti dovranno essere costituiti da:

- scuri o portelloni di legno a due ante oppure a un'anta per aperture piccole (inferiori a cm.70);
- persiane “alla fiorentina” a due ante oppure a un'anta per aperture piccole (inferiori a cm.70), in legno o in alluminio preverniciato.

Per le porte di accesso dall'esterno sono prescritti portoni o portoncini a due ante oppure a un'anta in caso di aperture piccole (inferiori a cm.80), realizzati nelle forme tradizionali toscane, in legno, in legno e metallo, in metallo verniciato.

Le strutture in legno dovranno essere trattate con essenze naturali trasparenti o con mordenti abete, rovere chiaro, castagno, noce biondo.

Le strutture in metallo e di p.v.c. dovranno avere colorazioni di tonalità beige, marrone, verde, rosso granata o bordeaux.

Sono comunque sempre vietati i seguenti serramenti:

- avvolgibili in p.v.c.,
- in alluminio non preverniciato.

TITOLO II° - COSTRUZIONI FISSE COSTITUENTI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I° – COSTRUZIONI URBANE

Art. 3 – Definizioni di edificio e di manufatto fisso

1. Per costruzioni urbane trattate in questo Capo, s'intendono edifici e manufatti fissi diversi da quelli rurali, costituenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie in quanto incidenti sulle risorse essenziali del territorio, ovvero le costruzioni e le strutture non temporanee che comunque necessitano di interventi di trasformazione permanente sul suolo, incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio.

2. Si considera costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Corte di Cassazione, Sezione civile, Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 72).

3. Le opere in questione, emergono dal suolo e presentano oggettivi e incontestati caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione, oltre che di consistenza e di rilevanza volumetrica, che certamente risultano trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette alla disciplina del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della LR o in alternativa della SCIA ai sensi del comma 2 e seguenti del medesimo articolo.

4. Fatte salve le norme della LR, ai fini della presente disciplina e del RE, s'intende per:

A) EDIFICIO

Una costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo (punto 32 dell'allegato B alla delibera G.R.T. 21 maggio 2018, n. 524). Edificio è sinonimo di fabbricato.

B) MANUFATTO FISSO

Una costruzione stabile, diversa dall'edificio, quale opera di limitata entità che può essere eseguita senza attrezzature specializzate e che per lo più non richiede un dettagliato e specifico studio di progettazione. Sono di natura accessoria e possono essere pertinenza di un edificio.

Art. 4 – Edifici urbani

1. La progettazione e la realizzazione di edifici urbani, sia essi derivanti da nuova costruzione sia da ricostruzione per ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, dovranno rispettare le direttive che seguono riferite agli elementi architettonici più salienti dell'edificio.

2. Nelle tabelle in appendice 1, 2, 3, 4, 5, 6, si riportano le tecnologie, le caratteristiche costruttive da applicare nonché i materiali da impiegare per la progettazione e la realizzazione di edifici urbani nelle zone del PO dove sono previste nuove costruzioni o ricostruzioni.

3. Le direttive indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”, e sono modulate riguardo alle classi tipologiche funzionali riportate nel comma seguente e in relazione alla localizzazione nel territorio urbanizzato o in quello rurale.

4. Ai fini della disciplina definita al presente Capo, sono edifici urbani i seguenti distinti per destinazione d’uso secondo le definizioni di cui all’articolo 16 delle NTA del PO:

- 1) edificio urbano residenziale;
- 2) edificio urbano ricettivo;
- 3) edificio urbano artigianale.

Art. 5 – Edificio urbano residenziale

1. Edificio isolato tipico del territorio urbanizzato adibito all’uso abitativo che può essere composto da un solo alloggio (casa unifamiliare) o più alloggi (casa plurifamiliare).

Per edificio unifamiliare s’intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

2. L’impianto dovrà essere isolato all’interno del lotto, con superficie scoperta sistemata a giardino privato. Potrà avere forma complessa e articolata, soprattutto nello sviluppo altimetrico.

3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l’edificio.

4. Per la progettazione e la realizzazione dell’edificio urbano residenziale sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nelle tabelle 1 e 2.

Art. 6 – Edificio urbano ricettivo

1. Edificio isolato tipico del territorio urbanizzato adibito all’uso turistico-ricettivo alberghiero ed extralberghiero che può essere composto da più alloggi o unità.

2. L’impianto dovrà essere isolato all’interno del lotto, con superficie scoperta sistemata a giardino privato. Potrà avere forma complessa e articolata, soprattutto nello sviluppo altimetrico.

3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l’edificio.

4. Per la progettazione e la realizzazione dell’edificio urbano ricettivo sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nelle tabelle 3 e 4.

Art. 7 – Edificio urbano artigianale

1. Edificio isolato posto all’interno del lotto la cui superficie scoperta è sistemata a deposito ed attività lavorativa, strettamente funzionale all’esercizio delle attività produttive e artigianali.

2. Dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio.
4. Per la progettazione e la realizzazione dell'edificio urbano artigianale sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nelle tabelle 5 e 6.

Art. 8 – Manufatti fissi

1. Sono costruzioni stabili non precarie di natura accessoria e possono essere pertinenza di un edificio.
2. La progettazione e la realizzazione di manufatti fissi, sia essi derivanti da nuova costruzione sia da ricostruzione per ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, dovranno rispettare le direttive che seguono riferite agli elementi architettonici più salienti del manufatto.
3. Nelle tabelle in appendice 7, 8, 9, 10, 11, 12, si riportano le tecnologie, le caratteristiche costruttive da applicare nonché i materiali da impiegare per la progettazione e la realizzazione di manufatti fissi nelle zone del PO dove sono permessi.
4. Sono manufatti fissi, ai fini della disciplina definita al presente Capo, i seguenti.

Art. 9 – Deposito, magazzino

1. Manufatto pertinenziale legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.
2. Può essere realizzato in aderenza all'edificio principale oppure isolato da collocare nel giardino ovvero nella corte di pertinenza dell'edificio, utilizzato come ripostiglio, magazzino, locale di sgombero, destinato al ricovero di attrezzature da giardinaggio, di attrezzature per la fruizione della piscina, degli impianti sportivi.
3. Dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
5. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - volume: non oltre il 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale cui è assentito
 - altezza massima: m. 2,50
 - altezza interna tra pavimento e davanzale finestra non inferiore a m. 1,80.
6. Per la progettazione e la realizzazione del manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 7.

Art. 10 – Volume tecnico

1. Manufatto accessorio necessario per l'impiantistica di un edificio, per il ricovero di macchinari, di apparecchiature elettriche ed idrauliche, depositi, serbatoi, caldaie, legnaie, per la produzione di energia.
2. Il manufatto dovrà a priori essere realizzato interrato in parte per almeno 3/4 dei lati perimetrali. In caso di particolari dimostrate esigenze tecniche è possibile realizzare il manufatto anche fuori terra.
3. E' vietato il posizionamento sulla copertura dell'edificio.
4. Dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
5. Il dimensionamento è commisurato alle esigenze d'impiantistica riguardo a ciò che deve contenere, comunque non superiore ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza, da dichiarare e dimostrare in fase di progettazione.
6. Per la progettazione e la realizzazione del volume tecnico sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 8.

Art. 11 – Tettoia per parcheggi

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta, destinato al ricovero di auto, veicoli in genere.
2. Il manufatto deve essere collocato nella corte di pertinenza dell'edificio, isolato e aperto sui quattro lati. Per mancanza di spazio nella corte di pertinenza, può essere realizzato in aderenza all'edificio principale aperto su due o tre lati.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
4. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie coperta massima: mq. 50,00 per ogni unità immobiliare urbana
 - altezza massima in gronda: m. 2,50
5. Per la progettazione e la realizzazione di questo manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 9.

Art. 12 – Gazebo

1. Manufatto coperto di forma quadrata, rettangolare, circolare in pianta, destinato alla migliore fruibilità di spazi aperti privati.
2. Il manufatto deve essere collocato nel giardino ovvero nella corte di pertinenza dell'edificio, isolato e aperto sui quattro lati.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
4. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 50,00 per ogni unità immobiliare urbana
- altezza massima in gronda: m. 2,40

5. Per la progettazione e la realizzazione di questo manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 10.

Art. 13 – Forno a legna

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta, destinato esclusivamente alla cottura di cibi ed avente funzioni accessorie, come forno funzionante a legna o come struttura a questo assimilabile.

2. Il manufatto deve essere collocato nel giardino ovvero nella corte di pertinenza dell’edificio, isolato e aperto sui quattro lati. Deve essere posto ad una distanza superiore a m. 5,00 dalla pianta più vicina, da eventuali serbatoi di carburanti e da edifici.

3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l’edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.

4. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 15,00 per ogni unità abitativa anche se ricettiva
- altezza massima in gronda: m. 2,20

5. Per la progettazione e la realizzazione di questo manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 11.

Art. 14 – Canile pertinenza di edificio

1. Struttura recintata necessaria al ricovero di cani. Costituita da un manufatto e da una recinzione perimetrale di sicurezza e di protezione.

2. Il manufatto interno alla recinzione sarà coperto, di forma quadrata o rettangolare in pianta, non necessariamente chiuso sui quattro lati, suddiviso in box, destinato al ricovero di massimo n. 5 cani.

3. La struttura deve avere funzioni accessorie e pertineziali di un edificio o di unità immobiliare, può essere collocata anche nel territorio urbanizzato.

4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione del nuovo manufatto dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.

5. Il manufatto può essere suddiviso in box, dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie di coperta massima: mq. 20,00
- altezza massima in gronda: m. 2,20

6. La recinzione della struttura dovrà avere i seguenti limiti costruttivi e le seguenti caratteristiche:

- superficie massima recintata: mq. 30,00
- altezza massima da terra: m. 2,00
- pali in legno o in acciaio con plinto o cordolo in c.l.s.
- rete in acciaio a maglia sciolta

- cancelli con telaio in legno o in acciaio e rete a maglia sciolta o rigida.

7. Il canile, riguardo alla sua localizzazione, dovrà rispettare le seguenti distanze minime riferite al limite perimetrale della recinzione:

a) m. 100,00 da edifici e strutture ad uso abitativo ovvero aventi funzione di permanenza/soggiorno di persone;

b) m. 5,00 dai confini di proprietà.

E' ammessa deroga alla distanza minima di cui alla lettera a) per l'edificio cui è pertinenza, e inoltre se il canile viene dotato di sistema deterrente ai latrati a spruzzo d'acqua ovvero di dissuasori antiabbaiato certificati che comunque non procurino scosse elettriche o dolori agli animali.

8. Per la progettazione e la realizzazione del manufatto coperto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 12.

CAPO II° – COSTRUZIONI RURALI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 15 – Definizione di costruzioni rurali

1. Si definiscono costruzioni rurali gli edifici e i manufatti fissi specificati al precedente articolo 3 necessari, però, alla conduzione di un fondo rurale, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connessa. Comunque posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale per l'attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell'imprenditore agricolo.

2. La disciplina del presente Capo riguarda le trasformazioni del territorio rurale da parte dell'imprenditore agricolo. Le costruzioni rurali si suddividono in edifici rurali e in manufatti fissi aziendali, localizzati nel territorio rurale.

Art. 16 – Edifici rurali

1. La progettazione e la realizzazione di edifici rurali, sia essi derivanti da nuova costruzione sia da ricostruzione per ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, dovranno rispettare le direttive che seguono riferite agli elementi architettonici più salienti dell'edificio.

2. Nelle tabelle in appendice 13, 14, si riportano le tecnologie, le caratteristiche costruttive da applicare nonché i materiali da impiegare per la progettazione e la realizzazione di edifici rurali nelle zone agricole del PO dove sono previste nuove costruzioni o ricostruzioni.

3. Le direttive indicate nelle tabelle 13, 14, sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”, e sono modulate riguardo alle classi tipologiche funzionali riportate nel comma seguente.

4. Ai fini della disciplina definita al presente Capo, sono edifici rurali i seguenti.

Art. 17 – Casa rurale

1. Edificio rurale ad uso abitativo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, commi da 1 a 3, della LR con la ulteriore disciplina di cui agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.

Deve essere strettamente funzionale all'uso abitativo dell'imprenditore agricolo professionale e allo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'articolo 74 della LR.

2. La sagoma dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
4. Al piano terra è ammessa la realizzazione di locali per la lavorazione, trasformazione e lo stoccaggio dei prodotti agricoli, con esclusione di stalle e di altri locali per l'allevamento e il ricovero degli animali.
5. La superficie utile (SU) di ogni unità abitativa deve essere compresa tra un massimo di mq. 110,00 e un minimo di mq. 60,00.
6. Per la progettazione e la realizzazione dell'edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 13.

Art. 18 – Annesso agricolo

1. Edificio rurale non abitativo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, commi 4, 5 e 5 bis, della LR. con la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
2. L'annesso agricolo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della LR è strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'articolo 74 della LR.
3. Ai fini della presente disciplina s'intende per “annesso agricolo” l'edificio necessario per lo stoccaggio dei prodotti agricoli e del bosco, per la lavorazione dei prodotti agricoli e del bosco, per il ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per il ricovero del legname, per l'allevamento e il ricovero degli animali.
4. La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
5. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio, oppure tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
6. Se ritenuti indispensabili per le esigenze lavorative dell'imprenditore agricolo e dell'azienda agricola, è possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio.
7. Per la progettazione e la realizzazione dell'edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 14.

Art. 19 – Manufatti fissi aziendali

1. Sono manufatti fissi aziendali quelli non temporanei che necessitano d'interventi di trasformazione permanente sul suolo, definiti all'articolo 70, comma 3, lettera b), della LR, regolamentati dall'articolo 3 del DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
2. Non sono soggetti al programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'articolo 74 della LR.

3. Ai fini della disciplina definita al presente Capo, sono manufatti fissi aziendali i seguenti.

Art. 20 – Silo

1. Manufatto fisso a torre, di forma cilindrica in pianta, destinata allo stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili.

2. Il manufatto deve essere verniciato con colorazioni intonate all’ambiente circostante e comunque:

- verde chiaro erba, foresta;
- giallo terra di Siena naturale e bruciata;
- marrone chiaro, beige, grano;
- marrone tipo argilla, cotto, sabbia.

4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.

Art. 21 – Tettoia

1. Manufatto fisso di forma rettangolare o quadrata in pianta aperto sui quattro lati, destinato al ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, prodotti agricoli, allo stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili, al ricovero degli animali da allevamento (stalle, ovili).

2. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.

3. La tettoia può essere aderente ad un edificio rurale esistente, in questo caso sarà aperta su almeno due lati perimetrali.

4. Per la progettazione e la realizzazione dell’edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 15.

Art. 22 – Serra fissa

1. Manufatto fisso di pianta rettangolare destinato alla coltivazione di prodotti agricoli per colture ortoflorovivaistiche specializzate e non, costituito da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici.

2. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.

3. Per la progettazione e la realizzazione dell’edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 16.

Art. 23 – Manufatto prefabbricato

1. Manufatto fisso di semplice installazione, di forma rettangolare in pianta non necessariamente aperto

sui quattro lati, realizzato con elementi prefabbricati, ancorché privo di fondazioni, che necessitano per il suo funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui.

2. Manufatto destinato al ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, prodotti agricoli, allo stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili, al ricovero degli animali da allevamento (stalle, ovili).

3. La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.

4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.

5. Per la progettazione e la realizzazione dell'edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 17.

Art. 24 – Struttura a tunnel

1. Manufatto fisso di forma rettangolare in pianta realizzato con elementi prefabbricati, con struttura di copertura a tunnel ancorata ad elementi interrati prefabbricati in cemento o altro materiale pesante interrato, ovvero con fondazioni perimetrali a cordolo in cemento armato.

2. Manufatto destinato al ricovero e stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili, al ricovero degli animali da allevamento (stalle, ovili).

3. La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.

4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.

5. Per la progettazione e la realizzazione dell'edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 18.

CAPO III° – MANUFATTI DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 25 – Definizioni e specifiche

1. La disciplina del presente Capo riguarda le trasformazioni del territorio rurale da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, quali i manufatti definiti all'articolo 78 della LR.

2. Ai fini della disciplina definita al presente Capo, sono manufatti fissi realizzati da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, i seguenti.

Art. 26 – Annesso agricolo amatoriale

1. Manufatto isolato, chiuso sui quattro lati, regolamentato all'articolo 12 del DPGR 25 agosto 2016, n.63/R, necessario per l'agricoltura amatoriale, per le piccole produzioni agricole e del bosco, come deposito, magazzino, ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per la lavorazione dei prodotti del bosco.

2. La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno di legno realizzate con tecniche di bio-ingegneria.
4. L'edificazione dell'annesso agricolo amatoriale deve rispettare i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie calpestabile massima: mq. 80,00
 - altezza massima in gronda: m. 2,50
 - altezza interna tra pavimento e davanzale finestra non inferiore a m. 1,80.
5. Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'annesso agricolo ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.
6. Il manufatto è ammesso per ogni fondo agrario individuato per proprietà in ambito comunale, comunque per una superficie fondiaria minima di 1,50 ettari.
7. Il manufatto deve essere localizzato nel territorio rurale, è vietato il posizionamento nel territorio urbano ovvero all'interno del centro abitato e in area boscata.
8. Per la progettazione e la realizzazione del manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 19.

Art. 27 – Canile per l'attività cinotecnica

1. Struttura isolata recintata, necessaria al ricovero di cani a supporto dell'attività cinotecnica. Costituita da un manufatto fisso e da una recinzione perimetrale di sicurezza, di protezione e per lo “sgambamento”. Il manufatto è regolamentato all'articolo 13 del DPGR 25 agosto 2016, n.63/R.
2. Il manufatto interno alla recinzione sarà coperto, di forma quadrata o rettangolare in pianta, non necessariamente chiuso sui quattro lati, suddiviso in box, destinato al ricovero di massimo n. 10 cani.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione del nuovo manufatto dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
4. La realizzazione della struttura è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona interessata alla realizzazione e alla gestione:
 - iscrizione all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI);
 - residenza nel Comune di Sassetta;
 - un solo canile in ambito comunale.Ciascun soggetto realizzatore/gestore dovrà impegnarsi alla rimozione del canile al cessare delle esigenze di ricovero degli animali ovvero al venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra.
5. Il manufatto, suddiviso in box, dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie di coperta massima: mq. 60,00
 - altezza massima in gronda: m. 2,20
6. La recinzione della struttura dovrà avere i seguenti limiti costruttivi e le seguenti caratteristiche:

- superficie massima recintata: mq. 200,00
- altezza massima da terra: m. 2,00
- pali in legno o in acciaio con plinto o eventuale cordolo in c.l.s.
- rete in acciaio a maglia sciolta
- cancelli con telaio in legno o in acciaio e rete a maglia sciolta o rigida.

7. Il canile, riguardo alla sua localizzazione, dovrà rispettare le seguenti distanze minime riferite al limite perimetrale della recinzione:

- a) m. 500,00 da edifici e strutture ad uso abitativo ovvero aventi funzione di permanenza/soggiorno di persone;
- b) m. 5,00 dai confini di proprietà.

E' ammessa deroga alla distanza minima di cui alla lettera a) se il canile viene dotato di sistema deterrente ai latrati a spruzzo d'acqua ovvero di dissuasori antiabbaio certificati che comunque non procurino scosse elettriche o dolori agli animali, e comunque nel rispetto della distanza minima di m. 200,00.

8. Il manufatto deve essere localizzato nel territorio rurale, è vietato il posizionamento nel territorio urbano e nelle aree boscate.

9. Per la progettazione e la realizzazione del manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 20.

Art. 28 – Manufatto per il ricovero di animali domestici

1. Struttura isolata recintata, necessaria al ricovero di animali domestici. Costituita da un manufatto fisso e da una recinzione perimetrale di sicurezza e di protezione. Il manufatto è regolamentato all'articolo 13 del DPGR 25 agosto 2016, n.63/R.

2. Il manufatto interno alla recinzione sarà coperto, di forma quadrata o rettangolare in pianta, non necessariamente chiuso sui quattro lati.

3. La struttura dovrà ospitare il seguente numero massimo di capi distinti per specie domestica:

- avicunicoli: n. 20 polli/galline, n. 10 conigli;
- ovicaprini: n. 10;
- bovini: n. 3
- equini: n. 2
- suini: n. 3

4. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione del nuovo manufatto dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.

5. La realizzazione della struttura è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona interessata alla realizzazione e alla gestione:

- residenza nel Comune di Sassetta;
- un solo manufatto in ambito comunale.

Ciascun soggetto realizzatore/gestore dovrà impegnarsi alla rimozione del manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali ovvero al venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra.

6. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie di coperta massima: mq. 80,00
- altezza massima in gronda: m. 2,20

7. La recinzione della struttura dovrà avere i seguenti limiti costruttivi e le seguenti caratteristiche:

- superficie massima recintata: mq. 150,00
- altezza massima da terra: m. 2,00
- pali in legno o in acciaio con plinto o cordolo in c.l.s.
- rete in acciaio a maglia sciolta
- cancelli con telaio in legno o in acciaio e rete a maglia sciolta o rigida.

8. Il manufatto, riguardo alla sua localizzazione, dovrà rispettare le seguenti distanze minime riferite al limite perimetrale della recinzione:

- a) m. 100,00 da edifici e strutture ad uso abitativo ovvero aventi funzione di permanenza/soggiorno di persone;
- e) m. 5,00 dai confini di proprietà.

9. Il manufatto deve essere localizzato nel territorio rurale, è vietato il posizionamento nel territorio urbano e nelle aree boscate.

10. Per la progettazione e la realizzazione del manufatto sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella 21.

TITOLO III° - COSTRUZIONI PRECARIE NON COSTITUENTI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I° – DIRETTIVE GENERALI

Art. 29 – Definizioni e specifiche generali

1. Sono privi di rilevanza urbanistica ed edilizia i manufatti definiti agli articoli seguenti non incidenti in modo significativo e permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione.

2. Non costituiscono trasformazione del territorio se realizzati solo ed esclusivamente con strutture smontabili, semplicemente appoggiate a terra ovvero semplicemente infisse nel suolo senza opere cementizie. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio e assemblaggio con viti, bulloni, piastre e chiodi.

In particolare tali manufatti:

- a) devono essere realizzati in legno ovvero con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
- c) non devono avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- d) devono essere rimossi al cessare dell'attività per la quale sono stati realizzati.

3. La realizzazione di questi manufatti dovrà rispettare le regole di seguito riportate, suddivise per tipo. Le regole che seguono riguardano i manufatti più rilevanti e sono suddivise per classi tipologiche.

3. Sulla copertura è ammessa l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e solari termici a condizione che:

- siano installati aderenti o integrati nella copertura con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i componenti non modificano la sagoma del manufatto;
- la superficie complessiva dei pannelli non sia superiore alla superficie della falda del tetto.

CAPO II° – MANUFATTI PERTINENZIALI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA

Art. 30 – Pergolato

1. Manufatto di qualsiasi forma in pianta aperto sui quattro lati, avente esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibile di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
2. Il manufatto deve essere accessorio ed elemento di arredo, posto nel giardino, nella corte, nell'area di pertinenza di edificio. Può essere realizzato su spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie coperta massima: mq. 20,00 per ogni unità immobiliare urbana
4. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
 - a) struttura portante di copertura:
 - telaio in legno
 - cavi di acciaio
 - b) strutture portanti verticali:
 - pilastri o pali di legno
 - c) manto di copertura:
 - vegetazionale, essenze arboree e piante arbustive rampicanti
 - d) pavimentazione:
 - terra del sito, manto vegetale
 - stabilizzato, ghiaia, ghiaino
 - pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati
 - impermeabile se esistente
5. E' vietato il posizionamento nelle aree boscate.

Art. 31 – Altra struttura ombreggiante

1. Manufatto di qualsiasi forma in pianta aperto sui quattro lati, avente esclusiva funzione ombreggiante diverso dal pergolato, comunque non suscettibile di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
2. Il manufatto deve essere accessorio ed elemento di arredo, posto nel giardino, nella corte, nell'area di pertinenza di edificio. Può essere realizzato su spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie coperta massima: mq. 30,00 per ogni unità immobiliare urbana
4. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
 - a) struttura portante di copertura:
 - travi e travicelli di legno
 - tavolato di legno
 - cavi di acciaio
 - b) strutture portanti verticali:
 - pilastri o pali di legno
 - c) manto di copertura:
 - tende o teli aventi colori tenui, opachi
 - strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)
 - d) pavimentazione:

- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati, comunque permeabile
- impermeabile se esistente

5. E' vietato il posizionamento nelle aree boscate.

Art. 32 – Gazebo

1. Manufatto coperto di qualsiasi forma in pianta aperto su tutti i lati che può essere destinato alla migliore fruibilità di spazi privati, pubblici o di uso pubblico.

2. Il manufatto deve essere accessorio ed elemento di arredo, posto nel giardino, nella corte, nell'area di pertinenza di edificio. Può essere realizzato su spazi pubblici o di uso pubblico.

3. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 40,00 per ogni unità immobiliare urbana
- altezza massima: m. 2,50

4. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:

a) struttura portante di copertura:

- travi e travicelli di legno
- tavolato di legno
- travi o altri sostegni in alluminio precolorato
- cavi di acciaio

b) strutture portanti verticali:

- pilastri o pali di legno
- pilastri o pali in alluminio precolorato

c) manto di copertura:

- tende o teli aventi colori tenui, opachi
- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)

d) pavimentazione:

- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati, comunque permeabile
- impermeabile se esistente

Il manufatto può essere chiuso con “pareti” vegetazionali di essenze arboree e piante arbustive rampicanti.

Art. 33 – Capanno

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta chiuso sui quattro lati che può essere destinato alla migliore fruibilità di spazi aperti privati, con funzioni accessorie non destinato alla permanenza di persone, con funzioni di magazzino e deposito, ricovero di attrezzature da giardino.

2. Il manufatto deve essere accessorio e pertinenza di edificio o di unità immobiliare.

3. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 40,00 per ogni unità immobiliare urbana
- altezza massima: m. 2,20

4. Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno del manufatto ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.

5. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:

a) struttura portante di copertura:

- travi e travicelli di legno con scempiato in tavolato di legno

b) strutture portanti verticali:

- pilastri o pali di legno
- tavolato di legno

c) manto di copertura:

- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)

d) pavimentazione:

- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaio
- tavolato di legno
- impermeabile se esistente

6. E' vietato il posizionamento nelle aree boscate.

Art. 34 – Tettoia per parcheggio

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta aperto sui quattro lati che può essere destinato alla migliore fruibilità di spazi aperti privati, non destinato alla permanenza di persone, necessario al parcheggio di autovetture ed altri veicoli.

2. Il manufatto deve essere accessorio e pertinenza di edificio o unità immobiliare.

3. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 45,00 per ogni unità immobiliare urbana

4. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:

a) struttura portante di copertura:

- travi e travicelli di legno
- scempiato in tavolato di legno

b) strutture portanti verticali:

- pilastri o pali di legno

c) manto di copertura:

- di lamiera di acciaio preverniciato
- di metallo preverniciato coibentate tipo “sandwich”
- di cemento fibro-rinforzato verniciato
- tende o teli
- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)

d) pavimentazione:

- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaio
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati, comunque permeabile
- impermeabile se esistente

5. E' vietato il posizionamento nelle aree boscate.

CAPO III° – MANUFATTI NON PERTINENZIALI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA

Art. 35 – Canile per l’attività venatoria

1. Struttura isolata recintata, necessaria al ricovero di cani a supporto dell’attività venatoria. Costituita da un manufatto fisso e da una recinzione perimetrale di sicurezza, di protezione e per lo “sgambamento”.
2. Il manufatto interno alla recinzione sarà coperto, di forma quadrata o rettangolare in pianta, aperto sui quattro lati, suddiviso in box, destinato al ricovero di massimo n. 6 cani.
3. Sono vietati, per il posizionamento, movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione del nuovo manufatto dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati ovvero con strutture di sostegno tramite tecniche di bio-ingegneria con materiali lignei.
4. La realizzazione della struttura è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona interessata alla realizzazione e alla gestione:
 - cacciatore iscritto al registro dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC Livorno 9;
 - residenza nel Comune di Sassetta;
 - un solo canile in ambito comunale.Ciascun soggetto realizzatore/gestore dovrà impegnarsi alla rimozione del canile al cessare delle esigenze di ricovero degli animali ovvero al venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra.
5. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
 - superficie di coperta massima: mq. 35,00
 - altezza massima in gronda: m. 2,20
6. La recinzione della struttura dovrà avere i seguenti limiti costruttivi e le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima recintata: mq. 100,00
 - altezza massima da terra: m. 2,00
 - pali in legno
 - rete in acciaio a maglia sciolta
 - cancelli con telaio in legno o in acciaio e rete a maglia sciolta o rigida.
7. Il canile, riguardo alla sua localizzazione, dovrà rispettare le seguenti distanze minime riferite al limite perimetrale della recinzione:
 - a) m. 300,00 da edifici e strutture ad uso abitativo ovvero aventi funzione di permanenza/soggiorno di persone;
 - b) m. 5,00 dai confini di proprietà.E’ ammessa deroga alla distanza minima di cui alla lettera a) se il canile viene dotato di sistema deterrente ai latrati a spruzzo d’acqua ovvero di dissuasori antiabbaiato certificati che comunque non procurino scosse elettriche o dolori agli animali, e comunque nel rispetto della distanza minima di m. 100,00.
8. E’ vietato il posizionamento nel territorio urbano e nelle aree boscate.
9. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
 - a) struttura portante di copertura:
 - travi e travicelli di legno
 - scempiato in tavolato di legno

- b) strutture verticali:
 - pilastri o pali di legno
 - rete in acciaio a maglia sciolta
- c) manto di copertura:
 - lastre di metallo coibentate tipo “sandwich” colorate di verde o rosso scuro nella parte a pioggia
 - strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)
- d) pavimentazione:
 - terra del sito, manto vegetale
 - stabilizzato, ghiaia, ghiaino

Art. 36 – Tettoia per ricovero mezzi ed attrezzature

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta aperto sui quattro lati, non destinato alla permanenza di persone, necessario al ricovero di mezzi ed attrezzature da lavoro per l’attività di silvicoltura.

2. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 80,00
- altezza massima in gronda: m. 3,00

3. E’ vietato il posizionamento nel territorio urbano.

4. La realizzazione del manufatto è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona interessata alla realizzazione e alla gestione/utilizzo:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Maremma e Tirreno;
- imprenditore agricolo professionale;
- sede nel Comune di Sassetta;
- un solo manufatto di questa tipologia in ambito comunale.

Il soggetto realizzatore/utilizzatore dovrà impegnarsi alla rimozione del manufatto al cessare dell’attività lavorativa ovvero al venir meno dei requisiti di cui sopra.

5. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:

- a) struttura portante di copertura:
 - travi e travicelli di legno
 - scempiato in tavolato di legno
- b) strutture portanti verticali:
 - pilastri o pali di legno
- c) manto di copertura:
 - strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)
- d) pavimentazione:
 - terra del sito, manto vegetale
 - stabilizzato, ghiaia, ghiaino

Art. 37 – Capanno per ricovero mezzi ed attrezzature

1. Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta chiuso sui quattro lati, non destinato alla permanenza di persone, con funzioni di magazzino e deposito, ricovero di attrezzature da lavoro, per l’attività di silvicoltura.

2. Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:

- superficie coperta massima: mq. 60,00

- altezza massima in gronda: m. 2,50

3. E' vietato il posizionamento nel territorio urbano.

4. La realizzazione del manufatto è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona interessata alla realizzazione e alla gestione/utilizzo:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Maremma e Tirreno;
- imprenditore agricolo professionale;
- sede nel Comune di Sassetta;
- un solo manufatto di questa tipologia in ambito comunale.

Il soggetto realizzatore/utilizzatore dovrà impegnarsi alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività lavorativa ovvero al venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra.

5. Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno del manufatto ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.

6. Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:

a) struttura portante di copertura:

- travi e travicelli di legno
- scempiato in tavolato di legno

b) strutture portanti verticali:

- pilastri o pali di legno
- tavolato di legno

c) manto di copertura:

- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, erica, saggina, ecc.)

d) pavimentazione:

- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- tavolato di legno

TITOLO IV° - AREE ESTERNE AGLI EDIFICI, EDIFICI ESISTENTI

CAPO I° - AREE ESTERNE AGLI EDIFICI

Art. 38 – Sistemazioni delle aree esterne agli edifici

1. La progettazione e gli interventi relativi alla realizzazione delle opere nelle aree private esterne agli edifici, dovranno rispettare le regole di seguito riportate.

1. Viabilità di accesso

1. Nuove strade a uso privato di accesso agli edifici esistenti e di nuova costruzione sono permesse solo se di dimensioni modeste e compatibili con la morfologia del terreno, con le strutture accessorie e di arredo aventi le caratteristiche consolidate tipiche del luogo, quali muri a retta, alberature, siepi, argini.

2. Le nuove strade carrabili ad uso privato dovranno, per quanto possibile, adeguarsi all'andamento naturale del terreno e non incidere in modo sostanziale sull'assetto idrogeologico, paesaggistico, ambientale.

3. La grandezza massima della carreggiata stradale non dovrà essere superiore a 4 metri.

4. Per il nuovo tracciato stradale non dovranno essere abbattuti alberi di alto fusto quali in particolare querce, lecci, sughere, castagni da frutto, con diametro alla base, misurato a cm. 100 da terra, superiore a cm. 40.
5. In funzione della pendenza sul profilo longitudinale dovrà essere progettata e realizzata un'adeguata regimazione delle acque piovane, prevedendo in modo obbligatorio fosse laterali a monte di adeguata sezione e canalette trasversali e sciacqui per la diminuzione della velocità di scorrimento dell'acqua. La regimazione delle acque dovrà comunque essere progettata ed eseguita in modo tale da eliminare completamente il riversamento delle stesse sulla strada pubblica al collegamento a valle.
6. Le strutture di sostegno dei terrapieni a monte e dei corpi stradali a valle dovranno essere realizzate con palificate di legno secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica oppure, per dimostrate esigenze di carattere strutturale, con opere murarie di pietrame a faccia vista ovvero con opere di cemento armato rivestite con muratura di pietra a faccia vista.
7. I piani carrabili dovranno essere realizzati con inerte misto di cava siliceo-calcareo con il divieto assoluto dell'uso del conglomerato bituminoso. Solo nel caso di elevate pendenze sul profilo longitudinale superiori al 8% é ammesso l'uso del conglomerato cementizio purché precolorato nell'impasto con ossidi, affinché si ottenga una tonalità consone all'ambiente circostante.

2. Spazi esterni, giardini e cortili

1. Qualsiasi intervento sugli spazi esterni, di pertinenza di edifici esistenti e di nuova realizzazione, deve limitare al minimo la distruzione delle caratteristiche originarie del sito, quali alberature, rocce, terrazzamenti, argini erbosi. Deve ricercare il mantenimento dell'unità tipologica, sia interna sia esterna.
2. Le aree non edificate interposte tra gli edifici, o comunque a essi pertinenti, devono essere lasciate libere per consentire il massimo di visibilità.
3. I giardini e i cortili dovranno essere mantenuti il più possibile a verde al fine di assicurare il valore paesaggistico e la permeabilità del suolo.
4. I dislivelli e gli andamenti del terreno dovranno essere conservati.
5. La definizione del sistema di compatibilità dovrà essere estesa anche agli elementi secondari di arredo esterno, recinzioni e pavimentazioni.
6. I percorsi dovranno essere realizzati con ghiaia, ghiaino, materiale inerte di cava siliceo-calcareo, con pavimentazioni di pietra o di elementi di cotto, con conglomerato cementizio purché precolorato nell'impasto con ossidi, affinché si ottenga una tonalità consone all'ambiente circostante. E' vietato l'uso del conglomerato bituminoso.
7. Le pavimentazioni esterne originarie se in pietra o con mattoni di cotto devono essere conservate e, dove necessario, ripristinate. Ove si rendesse necessaria la loro sostituzione, le stesse dovranno essere realizzate in pietra oppure con mattoni o altri elementi di cotto appropriati, mantenendo i dislivelli esistenti.
8. In particolare, devono essere mantenute e ripristinate le aie con pavimentazioni di pietra del luogo o di mattoni di cotto, nel territorio rurale.
9. Le nuove opere di pavimentazione esterne dovranno essere realizzate in pietra a struttura di bozzato o

lastricato composte da elementi rettangolari rigati sulla superficie di pavimentazione.

10. I materiali di finitura esterna dovranno privilegiare elementi e tecniche di posa in opera compatibili e coerenti con la tradizione locale con particolare attenzione alle valenze cromatiche.

11. La vegetazione esistente, comprendente alberi e arbusti di riconosciuto impianto originario, deve essere mantenuta e dove necessario ripristinata o sostituita con essenze arboree e arbustive comunque autoctone, quali:

- tra gli alberi: quercia leccio, quercia rovere, quercia farnia, quercia cerro, quercia da sughero, castagno, cipresso, ornello, corbezzolo;
- tra gli arbusti: legnolano, erica, lauro, biancospino.

12. Le nuove vegetazioni previste saranno progettate in modo tale che, insieme agli edifici, definiscano gli spazi aperti e i percorsi. Inoltre esse dovranno servire a delimitare e/o schermare gli eventuali spazi e manufatti accessori.

3. Parcheggi aperti

1. Le aree per la sosta delle autovetture e degli altri veicoli saranno ricavate in posizione discreta e schermata, se possibile nella parte posteriore degli edifici.

2. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali permeabili quali: ghiaia, ghiaino, inerte di cava siliceo-calcareo, manti erbosi.

3. Le delimitazioni di tali spazi dovranno essere realizzate con alberature e siepi arbustive locali, con funzione di schermatura, protezione e ombreggiamento.

4. Accessori e arredi

1. S'intende per accessori e arredi: muretti, marciapiedi, forni a legna, fontanili, pozzi, barbecue, fioriere.

- Barbecue o caminetti: strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, con ingombro massimo di mq. 3,00 ed altezza massima al colmo di m. 2,00 per resede di pertinenza.
- Muretti: le nuove realizzazione dovranno avere un'altezza non superiore a m. 1,60.

2. In fase di progettazione degli interventi si dovrà provvedere all'individuazione di eventuali manufatti che per materiali e tipologie costruttive non siano compatibili con l'intorno ambientale utilizzando materiali e forme tradizionali.

3. A tal fine occorre prevedere:

- la schermatura attraverso la piantumazione di essenze arboree locali;
- la sostituzione di materiali e tipologie non consoni;
- i muri in pietra esistenti devono essere mantenuti e, ove necessario consolidati con criteri di restauro, cioè senza alterarne dimensioni ed aspetto;
- in caso di ristrutturazione di strutture esistenti è opportuno prevedere, ove possibile, alla schermatura con idonee essenze arboree locali di quei manufatti che per tipologia costruttiva e materiali utilizzati non risultino consoni all'intorno ambientale, comunque l'utilizzazione di materiali di minore impatto visivo.

4. Ogni nuovo manufatto dovrà essere localizzato all'interno dell'area o del lotto di pertinenza dell'edificio. La progettazione dovrà tenere conto delle caratteristiche del resede stesso e prevedere l'utilizzazione di materiali e tipologie tradizionali.

5. Tutti i nuovi arredi dovranno essere realizzati in pietra o con elementi di cotto a vista.

5. Impianti di servizio

1. Tutte le tubazioni necessarie per la distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, dei segnali telefonici, radio, televisivi, satellitari, del gas, potranno essere poste in facciata di edifici solo se passanti in condutture di protezione poste sotto traccia in muratura. Deroga a ciò potrà essere data riguardo solo alle tubazioni del gas, a condizione sussistano evidenti e dimostrati motivi di sicurezza. Con tale eventualità le tubazioni esterne e i necessari collari di fissaggio delle stesse alla facciata dovranno essere di rame, e poste, ove possibile, nelle parti laterali e tergali dell’edificio, comunque non nella facciata principale più visibile dalle vie pubbliche.

2. Le tubazioni delle acque reflue di scarico delle unità edilizie poste ai piani superiori rispetto al piano terra o alla quota della fognatura, dovranno essere realizzate all’interno dell’edificio, comunque poste sotto traccia in muratura in modo che non siano visibili. Sono vietate le tubazioni fognarie realizzate in facciata “incassate”, rivestite, comunque poste a rilievo rispetto al piano della facciata stessa.

3. Gli indispensabili arredi per l’impiantistica a servizio degli edifici quali i serbatoi idrici, i depositi per il gas, le condutture di adduzione, sono sempre ammessi se realizzati in modo da essere totalmente interrati.

4. I contenitori e gli spazi necessari per i contatori di energia elettrica, gas, acqua, devono essere inseriti in appositi manufatti realizzati in muratura fuori terra oppure incassati nei muri esterni. Gli sportelli dovranno essere realizzati in rame o in lamiera di acciaio con colorazioni scure e comunque consone alla facciata.

5. Le parabole di ricezione del segnale satellitare, se installate sulla copertura, dovranno avere dimensioni ridotte compatibilmente con la ricezione del segnale e con colorazioni di tonalità simili al manto della copertura stessa. Se installate a terra colorazioni di tonalità verde.

6. I pannelli solari fotovoltaici e solari termici possono essere installati sulle coperture degli edifici, a condizione che:

- siano installati in aderenza o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i componenti non modifichino la sagoma dell’edificio o del manufatto;
- la superficie complessiva dei pannelli non sia superiore alla superficie della falda del tetto;
- l’eventuale serbatoio di accumulo per impianti termici non sia posto a vista sulla falda del tetto.

Art. 39 - Edifici esistenti di preminente interesse culturale, ambientale e paesaggistico

1. Gli interventi sugli immobili e sui complessi edilizi di preminente interesse culturale, ambientale, paesaggistico, classificati dal PO, STO1, STO2, URB1, URB2, ovvero ricadenti all’interno di aree sottoposte alla tutela del vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, del Codice del paesaggio, devono rispettare le direttive di seguito riportate.

2. Devono essere conservati gli elementi tipici e tradizionali esistenti, quali:

- scale esterne;
- porticati, logge, terrazze, balconi;
- archi, architravi, stipiti, davanzali, soglie;
- finestre, porte-finestre, portoni, portoncini;
- tetti, manti di copertura, comignoli, aggetti di gronda, pluviali;- torri colombaie.

3. E’ fatto divieto di introdurre materiali e colori diversi da quelli originali dell’epoca di costruzione, in

particolare è assolutamente vietato l’impiego del cemento armato, dell’acciaio inox, del plexiglas, del p.v.c., del conglomerato bituminoso, dei materiali sintetici e plastici, del vetrocemento e degli altri materiali simili.

4. Le finestre e le porte esterne devono essere conservate nella posizione e nelle dimensioni originarie se realizzate con cornici (architravi, stipiti, davanzali, soglie) di marmo rosso di Sassetta.

5. Devono sempre essere conservate e, ove possibile, ripristinate le scale esterne d’impianto originario. Scale incongrue esterne dell’edificio, di recente costruzione, possono essere demolite e al loro posto realizzate nuove scale che rispettino, nella forma e nei materiali, l’originaria impronta architettonica dell’edificio.

6. Le sovrastrutture di copertura, il manto di copertura, i comignoli, gli aggetti di gronda, devono essere conservati se originali dell’epoca di costruzione. Devono essere ripristinati in caso di degrado, di evidenti alterazioni e se modificati dopo l’epoca di costruzione con l’aggiunta di materiali incongrui, in caso d’intervento di recupero diverso dalla manutenzione ordinaria.

7. I nuovi infissi esterni da installare quali in particolare le finestre, le porte-finestre, i portoni, portoncini, i serramenti per l’oscuramento, dovranno a priori essere realizzati in legno nelle forme tradizionali toscane, usualmente a due ante. Il legno dovrà essere trattato con essenze naturali trasparenti o con mordenti castagno o noce. E’ consentito anche l’impiego del metallo quale in particolare l’acciaio e l’alluminio purché verniciato con le colorazioni di tonalità marrone, verde, rosso granata o bordeaux.

8. I nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati solamente con doppi elementi di cotto coppo-tegola “alla romana” del tipo anticato.

9. E’ vietata l’installazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari, di caldaie e di qualsiasi altro blocco relativo a impianti di riscaldamento e condizionamento, sulle facciate e sulle coperture.

10. I volumi tecnici dovranno essere ubicati all’interno degli edifici stessi, in locali marginali.

11. Sono vietate tettoie para-pioggia da installare sopra le finestre. Quelle riguardanti porte e portoni dovranno avere la struttura portante di copertura solo di legno e il manto da realizzarsi solo con doppi elementi coppo-tegola di cotto “alla romana” invecchiati.

12. E’ vietato l’impiego dell’acciaio zincato a vista.

Art. 40 – Edifici esistenti

1. Gli interventi di recupero degli edifici esistenti dovranno essere indirizzati in modo prioritario a:

- a) sanare situazioni degradate;
- b) ripristinare opere in disuso e ruderi in genere;
- c) eliminare superfetazioni antiestetiche e anomale realizzate in passato;
- d) ricostruire opere preesistenti in conformità alla documentazione storica reperibile.

2. Dovranno più possibile essere conservati i materiali originari, anche nella loro forma e nella loro collocazione. E’ ammessa la sostituzione con materiali uguali delle sole parti deteriorate e irrecuperabili. In caso di assoluta e documentata irreperibilità di materiali uguali, si potranno utilizzare materiali analoghi, comunque tradizionali e conformi alle tipologie e regole descritte nei paragrafi seguenti.

3. Per gli interventi di conservazione e/o trasformazione a livello edilizio o urbanistico del patrimonio edilizio esistente di seguito descritti:

- di ristrutturazione edilizia ricostruttiva dell'intero edificio o complesso immobiliare;
 - di sostituzione edilizia, completa ricostruzione a seguito di demolizione;
 - di ristrutturazione urbanistica;
 - di addizione volumetrica anche se di ristrutturazione edilizia (addizione funzionale) riguardante una volumetria aggiuntiva superiore al 33% del volume dell'edificio oggetto d'intervento;
- a discrezione del Responsabile dello SUE, sono applicabili le regole di cui al precedente articolo 2 per quanto tecnicamente possibile, in subordine le regole di cui ai paragrafi che seguono.

1. Coperture

1. La pendenza massima della falda di copertura, in caso di totale rifacimento, non dovrà superare il 35%.
2. Coperture piane esistenti potranno essere riportate in pendenza, tenendo come quota d'imposta del nuovo tetto l'intradosso della copertura piana. Le coperture piane degli edifici, comunque i lastrici solari, dovranno essere pavimentate con elementi di materiali di cotto o di pietra.
3. Qualsiasi intervento edile superiore al 50% della superficie della copertura dell'edificio - nel caso di edificio complesso, superiore al 50% della superficie della copertura della parte di competenza del condominio - dovrà comportare obbligatoriamente il completo rifacimento dell'intera copertura con adeguamento alla presente disciplina.
4. La grande e la piccola orditura di legno dei tetti quali travi di colmo, puntoni, falsi puntoni, capriate, arcarecci, travicelli, correnti, dovrà essere conservata ed eventualmente sostituita con legnami uguali o simili in caso di degrado.
5. Le nuove canalizzazioni per gli scarichi dei fumi (canne fumarie) dovranno essere realizzate esclusivamente in rame e se possibile poste nelle parti laterali e tergalì degli edifici, comunque non sulle facciate principali visibili dalla pubblica via. Sono sempre vietate le canalizzazioni prefabbricate di cemento a vista e di acciaio inox. Comunque le canne fumarie da porsi in facciata, se non in rame, dovranno essere rivestite con muratura in pietra a faccia vista o in muratura intonacata e tinteggiata con gli stessi materiali e colori utilizzati per la facciata stessa. E' possibile realizzare i terminali degli scarichi dei fumi, in uscita sopra la copertura, anche di cotto purché dello stesso colore dei coppi e dei tegoli formanti il manto.
6. E' ammessa l'installazione di materiali d'isolamento e d'impermeabilizzazione, purché non alterino la sagoma, i prospetti e la configurazione architettonica degli edifici.
7. E' ammessa l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e solari termici aderenti o integrati nel tetto, a condizione che:
 - siano installati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
 - i componenti non modifichino la sagoma dell'edificio;
 - la superficie complessiva dei pannelli non sia superiore alla superficie della falda del tetto;
 - l'eventuale serbatoio di accumulo per impianti termici non sia posto a vista sulla falda del tetto.
8. I canali di gronda ed i pluviali discendenti dovranno essere realizzati con canalizzazioni e tubazioni in rame. E' ammesso l'utilizzo di tubazioni in lamiera di acciaio, alluminio, di p.v.c., solo se precolorati con tonalità simili al rame ed alla ruggine.

2. Facciate

1. Gli edifici intonacati devono rimanere tali ed essere ripristinati in caso d'interventi di stonacatura. E' comunque possibile riportare a vista l'eventuale sottostante muratura di pietra solo nel caso di notevole

pregio stilistico della stessa e soprattutto, in particolare, se composta da marmo rosso di Sassetta.

2. I nuovi intonaci dovranno essere realizzati in modo uguale a quelli esistenti in facciata se realizzati in epoca antecedente gli anni '60.

3. Nelle opere di tinteggiatura si dovranno per quanto possibile riprendere i colori originari, individuati in conformità a tracce residue sull'edificio.

Le tinteggiature degli intonaci dovranno avvenire tramite stesa a pennello o rullo di prodotti a base di calce o idropittura, oppure tramite stesa di velo finale di malta bastarda o di calce precolorato nell'impasto con ossidi.

4. E' possibile mettere a vista la muratura in pietra a condizione:

- si stata realizzata con scapoli di pietrame di varie pezzature provenienti da cava siliceo-calcareo tipica del luogo;
- si stata realizzata con malta di giunzione bastarda oppure cementizia;
- si stata realizzata con paramento di faccia vista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre a conci grossolanamente squadrati distribuiti in modo uniforme sull'intera facciata (tecnica non “a madonna”);
- l'intervento preveda la stuccatura nei commenti con malta bastarda precolorata nell'impasto con ossidi che diano colorazioni marrone chiaro ovvero simili agli intonaci delle facciate vicine;
- che l'intervento sia realizzato su tutti i prospetti dell'edificio e, nel caso d'intervento su edificio complesso racchiuso con altri, sia limitato ai prospetti visibili dalla via pubblica.

5. E' possibile mettere a vista la muratura di pietra anche parzialmente in facciata lasciando la rimanente superficie intonacata, purché l'intervento sia realizzato a settori rettangolari delimitanti i piani dell'edificio, comunque solo per facciate già totalmente intonacate.

6. Sono ammessi interventi di rifacimento delle facciate intonacate che comportino l'apertura “a toppe” al fine di mettere a vista la sottostante muratura di pietra. Tali interventi potranno essere limitati, eventualmente, agli spigoli o angoli dell'edificio, oppure alle cornici delle aperture, solo nel caso in cui sia esistente una muratura di pietra a blocchi regolari, squadrati e scalpellinati, ovvero siano presenti elementi di marmo rosso di Sassetta.

3. Aperture e infissi esterni

1. Le finestre e le porte esterne devono essere conservate nella posizione e nelle dimensioni originarie se realizzate con cornici (architravi, stipiti, davanzali, soglie) di pietra o marmo rosso di Sassetta. In caso di realizzazione di nuove aperture e infissi esterni, di interventi di rifacimento completo sulle facciate, saranno applicabili le regole di seguito trascritte.

Edifici ricadenti all'interno del nucleo storico, ZTO A del PO

2. I nuovi infissi esterni da sostituire o da installare quali in particolare le finestre, le porte-finestre, i portoni, i portoncini, gli infissi per l'oscuramento, dovranno a priori essere realizzati con struttura lignea nelle forme tradizionali toscane, usualmente a due ante. Il legno dovrà essere trattato con essenze naturali trasparenti o con mordenti castagno o noce, oppure con vernici di colore verde scuro o marrone.

Edifici non ricadenti all'interno del nucleo storico

3. I nuovi infissi esterni da sostituire o da installare quali in particolare le finestre, le porte-finestre, i portoni, i portoncini, i serramenti per l'oscuramento dovranno essere realizzati uguali a quelli già esistenti in facciata. Laddove non sia possibile potranno essere realizzati con telai/strutture in acciaio, alluminio,

p.v.c., purché precolorate con tonalità simili al legno, oppure grigia, beige, avorio, marrone, verde.

4. In caso di aperture molto piccole, inferiori a cm.70, sono consentite finestre a una sola anta, per aumentare la luminosità dei vani.

5. Sono sempre vietate le finestre sulla parte esterna delle aperture a filo facciata.

6. I serramenti per l’oscuramento dovranno essere costituiti da:

- scuri o portelloni di legno a due ante oppure a un’anta per aperture piccole (inferiori a cm.70);
- persiane “alla fiorentina” a due ante oppure a un’anta per aperture piccole (inferiori a cm.70), in legno o in alluminio o p.v.c. precolorato, nel rispetto delle tonalità e dell’aspetto del luogo.

7. Per le porte di accesso dall’esterno sono prescritti portoni o portoncini a due ante oppure a un’anta in caso di aperture piccole (inferiori a cm.80), realizzati nelle forme e nei colori tradizionali toscani.

8. Sono comunque sempre vietati i seguenti serramenti:

- serrande in acciaio,
- avvolgibili in p.v.c.,
- saracinesche metalliche,
- in alluminio non precolorato,
- in acciaio non verniciato,
- in acciaio zincato a vista.

TABELLE

PER EDIFICI E MANUFATTI FISSI

Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali

TABELLA 1 EDIFICIO URBANO RESIDENZIALE
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO URBANIZZATO

Articolo 5

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - a capanna, due falde - a leggio, unica falda - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	<ul style="list-style-type: none"> - muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in cemento armato - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Manto di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - lastre in rame - tegole fotovoltaiche
Grondaie e discendenti	<ul style="list-style-type: none"> - tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	<ul style="list-style-type: none"> - elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	<ul style="list-style-type: none"> - pietra a faccia vista - mattoni in cotto a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	<ul style="list-style-type: none"> - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in p.v.c. con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	<ul style="list-style-type: none"> - persiane “alla fiorentina” in legno - persiane “alla fiorentina” in alluminio - persiane “alla fiorentina” in p.v.c. - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	<ul style="list-style-type: none"> - struttura in legno - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 2 EDIFICIO URBANO RESIDENZIALE
RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 5

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in legno
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese”
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in lamiera preverniciata
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra
Facciate	- pietra a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- persiane “alla fiorentina” in legno - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - telaio in legno con vetri - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 3 EDIFICIO URBANO RICETTIVO
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO URBANIZZATO

Articolo 6

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - a capanna, due falde - a leggio, unica falda - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	<ul style="list-style-type: none"> - muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in cemento armato - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Manto di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - lastre in rame - tegole fotovoltaiche
Grondaie e discendenti	<ul style="list-style-type: none"> - tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	<ul style="list-style-type: none"> - elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	<ul style="list-style-type: none"> - pietra a faccia vista - mattoni in cotto a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	<ul style="list-style-type: none"> - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in p.v.c. con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	<ul style="list-style-type: none"> - persiane “alla fiorentina” in legno - persiane “alla fiorentina” in alluminio - persiane “alla fiorentina” in p.v.c. - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	<ul style="list-style-type: none"> - struttura in legno - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 4 EDIFICIO URBANO RICETTIVO
RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 6

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in legno
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese”
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in lamiera preverniciata
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra
Facciate	- pietra a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- persiane “alla fiorentina” in legno - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - telaio in legno con vetri - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 5 EDIFICIO URBANO ARTIGIANALE
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO URBANIZZATO

Articolo 7

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - a capanna, due falde - a leggio, unica falda - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	<ul style="list-style-type: none"> - muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in cemento armato - pilastri in acciaio
Manto di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche
Grondaie e discendenti	<ul style="list-style-type: none"> - tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	<ul style="list-style-type: none"> - elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	<ul style="list-style-type: none"> - pietra a faccia vista - mattoni in cotto a faccia vista - intonaco
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	<ul style="list-style-type: none"> - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in p.v.c. con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	<ul style="list-style-type: none"> - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	<ul style="list-style-type: none"> - struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 6 EDIFICIO URBANO ARTIGIANALE
RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 7

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese”
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in lamiera preverniciata
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	- pietra a faccia vista - intonaco
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 7 DEPOSITO, MAGAZZINO (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI TERRITORI URBANIZZATO E RURALE

Articolo 9

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in legno
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in lamiera preverniciata
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	- pietra a faccia vista - mattoni in cotto a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- persiane “alla fiorentina” in legno - persiane “alla fiorentina” in alluminio - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 8 VOLUME TECNICO (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI TERRITORI URBANIZZATO E RURALE

Articolo 10

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda - piana, solo nel caso di opera interrata per almeno $\frac{3}{4}$ del perimetro
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura mista pietra/laterizio - cemento armato, solo nel caso di opera interrata per almeno $\frac{3}{4}$ del perimetro
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche - terreno con erba e cespugliato
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	- pietra a faccia vista - mattoni in cotto a faccia vista - intonaco su muratura
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 9 TETTOIA PER PARCHEGGI (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI TERRITORI URBANIZZATO E RURALE

Articolo 11

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, scempiato	- tavolato in legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni in laterizio
Copertura, manto	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche
Struttura portante verticale	- pilastri di muratura in pietra a vista - pilastri di muratura di mattoni a vista o intonacata - pilastri di muratura mista pietra/laterizio a vista o intonacata - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavelle o tavelloni in laterizio
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in pietra incollate su soletta di cemento - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 10 GAZEBO (manufatto fisso)

NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI TERRITORI URBANIZZATO E RURALE

Articolo 12

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda - a calotta o conico
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, scempiato	- tavolato in legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni in laterizio
Copertura, manto	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche
Struttura portante verticale	- pilastri di muratura in pietra a vista - pilastri di muratura di mattoni a vista o intonacata - pilastri di muratura mista pietra/laterizio a vista o intonacata - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavelle o tavelloni in laterizio
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in pietra incollate su soletta di cemento - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 11 FORNO A LEGNA (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI TERRITORI URBANIZZATO E RURALE

Articolo 13

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, scempiato	- tavolato in legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni in laterizio
Copertura, manto	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - tegole fotovoltaiche
Struttura portante verticale	- muratura in pietra a vista - muratura di mattoni a vista o intonacata - muratura mista pietra/laterizio a vista o intonacata
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavelle o tavelloni in laterizio
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in pietra incollate su soletta di cemento - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 12 CANILE DI PERTINENZA DI EDIFICIO (manufatto fisso)

MANUFATTO COPERTO

NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO URBANIZZATO E RURALE

Articolo 14

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, manto	- lastre di lamiera in acciaio preverniciato - lastre di metallo preverniciato coibentate tipo “sandwich” - lastre di cemento fibro-rinforzate verniciate <i>Colorate di verde o rosso scuro nella parte a pioggia</i>
Struttura portante verticale	- pilastri di muratura in pietra a vista - pilastri di muratura di mattoni a vista o intonacata - pilastri di muratura mista pietra/laterizio a vista o intonacata - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Elementi verticali di tamponamento	- rete di acciaio a maglia sciolta o rigida - tavolato di legno
Cancelli, porte	- telaio in acciaio con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida - telaio in legno con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in c.l.s. incollate su soletta di cemento - lastre in c.l.s. su battuto di ghiaia, ghiaino, stabilizzato - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 13 EDIFICIO - CASA RURALE
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 17

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a padiglione, minimo quattro falde
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in cemento armato - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese”
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	- pietra a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- persiane “alla fiorentina” in legno - persiane “alla fiorentina” in alluminio - scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri - struttura mista metallo/legno

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 14 EDIFICIO - ANNESSO AGRICOLO
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 18

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Costruzione e struttura portante verticale	- muratura in pietra - muratura in laterizio - muratura mista pietra/laterizio - pilastri in cemento armato - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese”
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- elementi posti a vista a strati sovrapposti di mezzane in cotto - elementi posti a vista a strati sovrapposti di lastre in pietra - travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto - travicelli in legno con scempiato di lastre in pietra - travetti ed elementi in laterizio con intonaco simile o intonato con la facciata - muratura con intonaco simile o intonato con la facciata
Facciate	- pietra a faccia vista - intonaco su muratura - tavolato in legno <i>Non obbligo in caso di fienile, stalla, ovvero di edificio per attività di zootecnia, se aperto su più lati</i>
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri <i>Non obbligo in caso di fienile, stalla, ovvero di edificio per attività di zootecnia</i>
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- persiane “alla fiorentina” in legno - persiane “alla fiorentina” in alluminio - scuri in legno <i>Non obbligo in caso di fienile, stalla, ovvero di edificio per attività di zootecnia</i>
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri - struttura mista metallo/legno <i>Non obbligo in caso di fienile, stalla, ovvero di edificio per attività di zootecnia</i>

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 15 TETTOIA (manufatto fisso aziendale)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 21

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio - travi in cemento armato
Copertura, manto	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - lastre di lamiera in acciaio preverniciato - lastre di metallo preverniciato coibentate tipo “sandwich” - lastre di cemento fibro-rinforzate verniciate - strato di essenze arboree o arbustive morte su sottostante scempiato in legno <i>Lastre colorate di verde o rosso scuro nella parte a pioggia</i>
Struttura portante verticale	- pilastri di muratura in pietra a vista - pilastri di muratura di mattoni a vista o intonacata - pilastri di muratura mista pietra/laterizio a vista o intonacata - pilastri in cemento armato - pilastri in legno - pilastri in acciaio
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- terra del sito, manto vegetale - ghiaia, ghiaino - platea in c.l.s. o cemento armato

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 16 SERRA (manufatto fisso aziendale)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 22

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	<ul style="list-style-type: none"> - a capanna, due falde - a tunnel
Copertura, struttura portante	<ul style="list-style-type: none"> - orditura in legno - orditura in acciaio, alluminio - orditura mista legno e acciaio, alluminio
Copertura, manto	<ul style="list-style-type: none"> - film plastici di PE, PVC, EVA - lastre rigide di vetro, plaxiglas, policarbonato
Struttura portante verticale	<ul style="list-style-type: none"> - telaio in legno - telaio in acciaio, alluminio - telaio misto legno e acciaio, alluminio
Fondazione diretta perimetrale	<ul style="list-style-type: none"> - cordolo in c.l.s. o cemento armato - plinti in cemento armato

TABELLA 17 MANUFATTO PREFABBRICATO (manufatto fisso aziendale)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 23

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, una falda
Costruzione e struttura portante verticale	- pilastri in legno
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - strato di essenze arboree o arbustive morte su sottostante scempiato in legno
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
Facciate	- tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - struttura mista metallo/legno
Fondazione diretta perimetrale	- cordolo in c.l.s. o cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- tavolato in legno - platea in c.l.s. o cemento armato

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 18 STRUTTURA A TUNNEL (manufatto fisso aziendale)
 NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 24

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a tunnel
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio, alluminio - orditura mista legno e acciaio, alluminio
Copertura, manto	- telone in PVC o altro materiale simile di colore verde scuro
Struttura portante verticale	- telaio in legno - telaio in acciaio, alluminio - telaio misto legno e acciaio, alluminio
Fondazione diretta perimetrale	- cordolo in c.l.s. o cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- terra del sito, manto vegetale - ghiaia, ghiaino - platea in c.l.s. o cemento armato

TABELLA 19 ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 26

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, una falda
Costruzione e struttura portante verticale	- pilastri in legno
Manto di copertura	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - strato di essenze arboree o arbustive morte su sottostante scempiato in legno
Grondaie e discendenti	- tubo in rame - tubo in p.v.c. preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
Aggetti di gronda	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
Facciate	- tavolato in legno
Infissi e serramenti: finestre e portefinestre	- telaio in legno con vetri - telaio in acciaio con vetri - telaio in alluminio con vetri
Infissi e serramenti: oscuramento finestre	- scuri in legno
Infissi e serramenti: porte o portoni accesso	- struttura in legno - struttura mista metallo/legno
Fondazione diretta perimetrale	- cordolo in c.l.s. o cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- tavolato in legno - platea in c.l.s. o cemento armato

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 20 CANILE PER L'ATTIVITA' CINOTECNICA (manufatto fisso)

MANUFATTO COPERTO

NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 27

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, manto	- lastre di lamiera in acciaio preverniciato - lastre di metallo preverniciato coibentate tipo “sandwich” - lastre di cemento fibro-rinforzate verniciate <i>Colorate di verde o rosso scuro nella parte a pioggia</i>
Struttura portante verticale	- pilastri in legno - pilastri in acciaio
Elementi verticali di tamponamento	- rete di acciaio a maglia sciolta o rigida - tavolato di legno
Cancelli, porte	- telaio in acciaio con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida - telaio in legno con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in c.l.s. incollate su soletta di cemento - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”

TABELLA 21 MANUFATTO PER IL RICOVERO DI ANIMALI DOMESTICI (manufatto fisso)
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Articolo 28

Elemento architettonico	Tecnologie, caratteristiche costruttive e materiali
Schema di copertura	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
Copertura, struttura portante	- orditura in legno - orditura in acciaio - orditura mista legno e acciaio
Copertura, manto	- lastre di lamiera in acciaio preverniciato - lastre di metallo preverniciato coibentate tipo “sandwich” - lastre di cemento fibro-rinforzate verniciate - strato di essenze arboree o arbustive morte su sottostante scempiato in legno <i>Colorate di verde o rosso scuro nella parte a pioggia</i>
Struttura portante verticale	- pilastri in legno - pilastri in acciaio
Elementi verticali di tamponamento	- rete di acciaio a maglia sciolta o rigida - tavolato di legno
Cancelli, porte	- telaio in acciaio con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida - telaio in legno con rete in acciaio a maglia sciolta o rigida
Fondazione diretta	- platea o soletta in cemento armato - plinti in cemento armato
Pavimentazione	- platea di conglomerato cementizio - lastre in c.l.s. incollate su soletta di cemento - elementi in cotto incollati su soletta di cemento

Le direttive indicate nelle tabella sono applicabili tenendo conto delle specifiche riportate al precedente articolo 2 - “Specifiche generali degli elementi architettonici”